

**REGOLAMENTO (CE) N. 773/96 DELLA COMMISSIONE**

del 26 aprile 1996

recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme generali per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95<sup>(6)</sup>, ha definito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95<sup>(10)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87<sup>(12)</sup>, ha stabilito le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate;

considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza

in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina<sup>(13)</sup>, ha vietato in particolare le esportazioni di carni bovine dal Regno Unito verso i paesi terzi; che inoltre le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori comunitari e che la situazione creatasi ha seriamente compromesso le possibilità di esportazione secondo le condizioni prescritte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82;

considerando che è quindi necessario limitare queste conseguenze pregiudizievoli con l'adozione di misure speciali e prorogare alcuni termini previsti dalla regolamentazione applicabile alle restituzioni in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non hanno potuto essere portate a termine a causa delle circostanze suindicate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

*Articolo 2*

Su richiesta del titolare, la validità dei titoli d'esportazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1445/95 e ancora validi il 31 marzo 1996 è prorogato sino al 31 maggio 1996.

Tuttavia, per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 5 dello stesso regolamento, tale proroga si applica ai titoli rilasciati tra il 14 e il 31 marzo 1996.

*Articolo 3*

La riduzione del 20 % di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino e le maggiorazioni del 15 e del 20 % di cui, rispettivamente, all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma del regola-

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

<sup>(9)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(10)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(11)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

<sup>(12)</sup> GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

<sup>(13)</sup> GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

mento (CEE) n. 3665/87 non si applicano alle esportazioni effettuate mediante titoli rilasciati entro il 31 marzo 1996, purché le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo siano state espletate dopo il 20 marzo 1996.

#### Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore e per i prodotti per i quali entro il 31 marzo 1996

- sono state espletate le formalità doganali di esportazione e che sono reimmessi in libera pratica nel Regno Unito in seguito a misure sanitarie adottate da un paese terzo, l'operatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate;
- sono state espletate nel Regno Unito le formalità doganali di esportazione, ma che non hanno ancora lasciato il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di esportazione non è più valida e il titolo di esportazione è annullato; l'operatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate.

2. Su richiesta dell'operatore e per i prodotti sottoposti nel Regno Unito, entro il 31 marzo 1996, ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, ma che non sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione, il titolo di esportazione è annullato, l'operatore rimborsa la restituzione pagata in anticipo e le cauzioni costituite sono svincolate.

3. In deroga all'articolo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1964/82 e qualora, in data 31 marzo 1996, il quantitativo totale delle carni risultante dal disossamento non sia stato esportato, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 ai quantitativi che non sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione nel Regno Unito. La restituzione particolare viene incamerata per i quantitativi che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione seguita da immissione in consumo in un paese terzo.

4. Il Regno Unito comunica ogni giovedì i quantitativi dei prodotti che, nella settimana precedente, sono stati oggetto delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, specificando

la data di rilascio dei titoli, la categoria interessata e il paese di destinazione indicato nel titolo.

#### Articolo 5

1. Su richiesta dell'operatore e per i prodotti per i quali entro il 31 marzo 1996 sono state espletate le formalità doganali di esportazione o che sono stati sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, il termine di 60 giorni previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché all'articolo 4, paragrafo 1 ed all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 è portato a 120 giorni.

2. I prodotti per i quali entro il 31 marzo 1996, le formalità doganali d'esportazione sono state espletate in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, possono, prima di raggiungere la destinazione definitiva, essere reintrodotti nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime sospensivo in zona franca o in deposito franco per un periodo di 60 giorni senza rimettere in questione il pagamento della restituzione.

3. Su richiesta dell'operatore, i prodotti per i quali, entro il 31 marzo 1996, le formalità doganali di esportazione sono state espletate in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ma per carni originarie del Regno Unito, e che non hanno ancora lasciato il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di esportazione non è più valida e il titolo di esportazione è annullato. L'operatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate.

4. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito comunicano ogni giovedì i quantitativi dei prodotti che, nella settimana precedente, sono stati oggetto della misura di cui al paragrafo 3, specificando la data di rilascio dei titoli, la categoria interessata e il paese di destinazione indicato nel titolo.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione